



Originale

DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 325 del 18-10-2018

Oggetto: OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Ufficio Proponente: Ufficio LEGALE

Responsabile del Procedimento: POLADAS MARCO

Responsabile dell'Istruttoria: Castigliero Lucia

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito a ROMA il 18-10-2018 ;

- **visto** l'art. 14 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 recante il *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* modificato dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 97 del 2016 recante *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*;

- **preso atto** che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 241 del 08 marzo 2017, approvava in via definitiva le *“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”*;

- **considerato** che le anzidette Linee guida estendevano anche agli Ordini e Collegi professionali l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 ed in particolare veniva stabilito che *“Le presenti Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l’organizzazione di tali soggetti”* (art. 1, cpv. 6);

- **ritenuto** che le anzidette Linee guida non potessero trovare applicazione per gli Ordini ed i Collegi professionali, in data 22 maggio 2017, la FNOMCEO proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, iscritto al RG. N. 5096/2017, i cui motivi di doglianza si intendono in questa sede integralmente richiamati;

- **preso atto** che, con pronuncia n. 1734/2018 depositata in data 14 febbraio 2018, il Tribunale adito, precisato che le cit. Linee guida ANAC *«appaiono riconducibili al novero delle Linee guida “non vincolanti”*», affermava che *«è esclusa, poi, una portata immediatamente precettiva, dato che l’influenza diretta di dette Linee guida è valutabile solo attraverso la loro concreta applicazione o attraverso la loro immotivata disapplicazione...»*;

- **visto** il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1257 del 2017, secondo cui i destinatari *“possono discostarsi dalle linee guida mediante atti che contengano una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, idonea a dar conto delle ragioni della diversa scelta amministrativa”*;

- **considerato** che l'art. 14 del d. lgs. n. 33 del 2013 impone obbligo di pubblicazione dei dati personali

ai “ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale” ma che, secondo l’interpretazione della disposizione adottata dalle Linee Guida, un pari obbligo graverebbe sui titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati delle pubbliche amministrazioni, fra le quali anche gli ordini professionali;

- **considerato** che interpretata in tal senso la norma delegata si pone in contrasto non solo con la lettera della disposizione, ma anche con la legge di delegazione che incarica il Governo della mera “precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale”.

- **considerato** che è la stessa ANAC a prendere atto dell’incongruenza di una tale interpretazione per quanto riguarda i Comuni con meno di 15.000 abitanti (Linee guida, pag. 5) e che è la stessa Autorità a stigmatizzare il carattere irragionevole dell’indebita parificazione di situazioni tanto diverse (comunicazione congiunta con il Garante Privacy 30 ottobre 2014, doc. 6)

- **considerato** che il TAR per il Lazio ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità dell’art. 14, commi 1-bis e 1-ter del d.lgs. n. 33 del 2013 “nella parte in cui prevedono che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) ed f) dello stesso decreto legislativo anche per i titolari degli incarichi dirigenziali, per contrasto con gli artt. 117, comma 1, 3, 2 e 13 della Costituzione”;

- **considerato** che le medesime osservazioni formulate dal Tar Lazio sul carattere di sproporzionalità del trattamento e sull’indebita parificazione di trattamento di situazioni diverse valgono per estensione ai componenti degli organi collegiali della FNOMCeO

- **considerato** che ai Componenti del Comitato centrale possono essere corrisposte le indennità di carica, e/o solo i rimborsi spese ed i gettoni di presenza specificamente dettagliati nel proprio Regolamento approvato con delibera del Consiglio Nazionale n. 9 del 6 luglio 2018

-**considerato** che il suddetto Regolamento è stato pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente della FNOMCeO ;

- **preso atto** che, a cura dell’ufficio amministrazione e contabilità, previa revisione da parte del Collegio dei revisori ed approvazione del Consiglio nazionale, ogni anno vengono riportati, sia nel bilancio di previsione che nel conto consuntivo dell’anno di riferimento, i dati aggregati relativi ai costi di trasferta da parte dei Componenti gli organi collegiali della FNOMCeO ed il regime indennitario riconosciuto ai componenti stessi (cfr. voce Spese per gli organi dell’Ente) e che i suddetti atti (bilancio e conto consuntivo) vengono pubblicati sulla sezione Amministrazione Trasparente della FNOMCeO ;

- **considerato** altresì che sulla sezione Amministrazione Trasparente della FNOMCeO vengono pubblicate le decisioni del Comitato centrale che ricomprendono anche la notizia dell’approvazione delle delibere di autorizzazione al pagamento dei cedolini mensili quali indennità, gettoni e rimborsi spese;

- **ritenuto**, pertanto, che soddisfano gli obblighi richiesti dalla disciplina di legge la pubblicazione dei dati sopra riportati, nonché dell’atto di nomina dei componenti il Comitato centrale, con l’indicazione della durata dell’incarico, delle indennità percepite per lo svolgimento del mandato, nonché gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con i fondi del Comitato centrale;

- **considerato** che la presente delibera non ha oneri di spesa;

- **sentito** il Segretario;

DELIBERA

di considerare adempiti gli obblighi di cui alla disciplina sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni in ragione della pubblicazione dei dati dei suoi componenti relativi alla nomina, alle indennità percepite nonché agli importi dei viaggi di servizio e delle missioni pagati con i fondi dell’Ente.

IL SEGRETARIO

MONACO ROBERTO

IL PRESIDENTE

ANELLI FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.